

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 21/03/2013

COPIA

Codice Ente: 10043

**OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI. CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI.**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:


N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	ROSSI CLAUDIO	X		10.	MENGA ROBERTO	X	
2.	BARCELLA GABRIELLA	X		11.	ALGISI LUCA GIUSEPPE	X	
3.	DI GAETANO MICHELE	X		12.	SPINELLI ANTONIO	X	
4.	SIGNORELLI MATTIA	X		13.	PEDA GIULIO		X
5.	ROSSI ROBERTO	X		14.	ZENONI RODOLFO		X
6.	ROSSI GIOVANNI LUIGI	X		15.	MORETTI ALBINO		X
7.	MINELLI MARCO	X		16.	PELLICCIOLI OSCAR		X
8.	GALIZZI LUCA	X		17.	BARCELLA GIOVANNI B.		X
9.	FUMER RENZA	X					

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor ROSSI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor DOTT. BUA ROSARIO.


Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri comunali a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:

- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 21.03.2013

Fto BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Brevi Arch. Antonio nella sua qualità di:

- RESPONSABILE SETTORE TECNICO, URBANISTICO LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell'osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Addì, 21.03.2013

Fto BREVI arch. Antonio

IL SINDACO

introduce il punto all'ordine del giorno inerente l'esame delle osservazioni pervenute sulla proposta di variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, relative controdeduzioni ed approvazione definitiva degli atti di variante.

Informa che in data odierna il Gruppo di minoranza "Verso Nuovi Orizzonti Brusaporto – Il Popolo della Libertà" ha presentato una nota per motivare la loro astensione dal partecipare alla seduta consiliare.

Legge la nota pervenuta, sottolineando di non condividere le argomentazioni addotte dai consiglieri di minoranza per giustificare l'astensione. In primo luogo ritiene non pertinente la richiesta della minoranza di assoggettare a VAS le proposte da loro formulate, in quanto le modifiche introdotte con la variante attengono in gran parte ad aspetti di specificazione normativa diretti ad escludere vizi di interpretazione delle norme di Piano, nonché a rettificare imprecisioni grafiche negli atti costitutivi il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi, per cui la variante in oggetto esula in toto dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, prevista solo per le modifiche al Documento di Piano.

In secondo luogo, per quanto concerne la critica circa la mancata informazione alla cittadinanza, tiene a precisare che alla proposta di variante è stata data pubblicità come da normativa vigente.


Ricorda che l'avviso di avvio del procedimento di variante è stato pubblicato all'Albo pretorio, sul "Giornale di Bergamo", e sul sito internet del Comune. Inoltre già nel notiziario di luglio 2011 e in quelli successivi (luglio e dicembre 2012) si informava la cittadinanza della variante in atto.

A tale riguardo sottolinea ancora che l'avvio del procedimento era proprio finalizzato a informare e favorire la partecipazione della cittadinanza, in modo da raccogliere eventuali proposte migliorative. Precisa altresì che successivamente all'adozione della variante da parte del Consiglio è seguita la pubblicazione e il deposito degli atti relativi per un periodo di sessanta giorni a decorrere dal 24 ottobre 2012 per la formulazione di osservazioni e/o eccezioni.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Ritiene quindi trasparente il procedimento seguito e l'azione dell'Amministrazione.

Invita quindi l'assessore Menga R. ad illustrare l'argomento.

L'assessore all'Urbanistica, Territorio e Protezione Civile ing. Menga, prende la parola e ripercorre l'iter procedurale della variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, adottata dal Consiglio nel corso della seduta del 27 luglio 2013, i cui lavori erano stati ripresi e conclusi ad ottobre, per dar modo di approfondire aspetti di dettaglio, in separati tavoli tecnici. Ricorda ancora che la deliberazione di adozione, con i relativi allegati è stata depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a far data dal 24 ottobre 2013. Della pubblicazione e del deposito è stata data informativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 12/2005. Precisa che entro il termine ultimo del 24 dicembre 2013 sono pervenute le tre osservazioni che il Consiglio è chiamato ad esaminare nella seduta odierna. Cede la parola all'arch. Tosetti P., estensore della variante, per spiegare tecnicamente le osservazioni presentate ed illustrare le controdeduzioni.

L'arch. Tosetti P. preliminarmente richiama l'attenzione sul fatto che le osservazioni portate all'esame dei consiglieri sono quelle contraddistinte con il numero 21 (presentata dalla ditta Edilnova di Ravasio) e 22 (quella del Gruppo di minoranza Verso Nuovi Orizzonti Brusaporto – Il Popolo della Libertà), in quanto formalmente proposte nei termini; mentre non possono essere oggetto di valutazione le prime venti presentate prima che il Consiglio deliberasse sulla variante.

A queste due si aggiunge l'osservazione integrativa presentata dalla sig.ra Rossi Melissa.

Per comodità espositiva le osservazioni vengono numerate progressivamente dalla n. 1 alla n. 3, in base alla data di presentazione.

TUTTO CIO' PREMESSO,

IL CONSIGLIO COMUNALE


PROCEDE all'esame dell'osservazione n. 1 (ex n. 21), presentata dalla ditta Edilnova di Ravasio Alessandro s.r.l, in data 9 novembre 2012 - prot. n. 8335, in relazione alla quale sono state predisposte da parte dell'estensore della variante delle specifiche controdeduzioni, riportate nell'allegata nota.

Nel merito l'arch. Tosetti P. illustra brevemente i contenuti dell'osservazione, che si sostanzia nella richiesta di modifica dell'articolo 8 del Piano delle Regole perché sia concessa la deroga delle distanze dai confini per la costruzione di box interrati nei centri storici, non solo per le opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia ma anche per interventi di ristrutturazione urbanistica.

Al riguardo, in considerazione della specificità delle esigenze di intervento del centro storico e soprattutto della necessità di incentivare tali interventi ritiene che possa essere valutata positivamente la richiesta integrando la lettera b) dell'art. 3.8 con l'aggiunta del seguente periodo: *“tale deroga potrà essere consentita anche nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica all'interno del centro storico ove ciò consenta una più efficace soluzione delle problematiche progettuali in rapporto ai caratteri e all'estensione dei lotti, previo ottenimento del parere positivo sul progetto preliminare ai sensi degli artt. 11 e 12 delle presenti norme”*.


Sulla base delle valutazioni tecniche esposte, il Sindaco evidenzia che l'osservazione possa essere parzialmente accoglibile con l'integrazione proposta.

Si prende atto che entra in sala il consigliere Algisi per cui risultano n. 12 presenti.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Quindi,

Posta in votazione l'osservazione in esame, si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12 ; votanti n. 12; astenuti n. 0

Con voti favorevoli n. 12; contrari n. 0, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di fare proprio, approvandolo, il parere tecnico sulla osservazione n. 1 – ditta Edilnova di Ravasio Alessandro s.r.l., dichiarando la stessa parzialmente accoglibile (come da nota tecnica allegata) ;

Di integrare la lettera b) dell'art. 3.8 con l'aggiunta del seguente periodo: *“tale deroga potrà essere consentita anche nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica all'interno del centro storico ove ciò consenta una più efficace soluzione delle problematiche progettuali in rapporto ai caratteri e all'estensione dei lotti, previo ottenimento del parere positivo sul progetto preliminare ai sensi degli artt. 11 e 12 delle presenti norme”*.

Successivamente si passa ad analizzare l'osservazione n. 2 (ex n. 22), presentata dal Gruppo consiliare “Verso Nuovi Orizzonti Brusaporto – Il Popolo delle Libertà, in data 10 dicembre 2102, prot. n. 9147.

In ordine a tale osservazione, l'arch. Tosetti P. evidenzia che la modifica richiesta all'art. 3 , punto 8 in materia di distacco dalle strade , la modifica al punto 6 in materia di distacco dai confini nelle zone produttive, la modifica al punto 10 “superfici permeabili”, quella relativa ai gradi di intervento disciplinati dall'art. 18, nonché l'integrazione richiesta per l'articolo 20 e la cancellazione del comma 9 dell'art. 45, tutte riferite alla disciplina del Piano delle Regole, riguardano elementi che non sono stati oggetto di variante e conseguentemente non possono trovare accoglibilità nell'ambito del procedimento in corso che, come già detto, consente di esaminare solo le osservazioni pertinenti alle varianti effettuate.

Allo stesso modo non risulta pertinente la richiesta di cancellazione del penultimo comma della pag. 69 del PDS.

In quanto alla modalità di per stabilire la quota 0 di riferimento nella zona collinare per la determinazione delle altezze degli edifici, precisa che il punto di riferimento è quello del piano naturale di campagna.

Inoltre per quanto concerne al richiesta relativa all'articolo 17 delle NTA del PdR segnala che la lettera d) dell'art. 27 della L.r. 12/2005 risulta già inserita nel testo originario.


In quanto infine al rapporto tra i commi 3, 4 e 6 dell'art. 9 delle NTA del PDS e le modifiche apportate al punto 9 dell'art. 3 delle NTA del PDR non vi è alcun tipo di contrasto, se non apparente, in quanto la disciplina dell'art. 9 (ex art. 7) delle NTA del PDS riguarda la determinazione del volume ai fini del calcolo del “carico insediativo”, per la determinazione del contributo di costruzione (oneri ecc) mentre la disciplina dell'art. 3 punto 9, ultimo comma, delle NTA del PdR individua il criterio di determinazione dell'altezza fisica massima degli edifici ove tale altezza anziché essere espressa in metri lineari sia stata individuata in numero di piani.

Sulla base delle valutazioni tecniche esposte, il Sindaco ritiene quindi che l'osservazione non sia da sottoporre a votazione, in quanto riguarda elementi che non sono stati oggetto di variante e



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



conseguentemente non possono trovare accogliibilità nell'ambito del procedimento in corso che consente di esaminare solo le osservazioni pertinenti alle varianti effettuate.

I consiglieri prendono atto e condividono la posizione espressa dal Sindaco.

Successivamente si passa ad analizzare l'osservazione n. 3, in rapporto all'integrazione presentata dalla sig.ra Rossi Melissa, in data 21 dicembre 2102, prot. n. 9503, in relazione alla quale sono state predisposte da parte dell'estensore specifiche controdeduzioni, riportate nell'allegata nota.

L'arch. Tosetti P. illustra brevemente i contenuti della osservazione integrativa, che si sostanzia nella richiesta di introdurre due integrazioni alla disciplina del PdR ed in particolare agli artt. 26 e 29. Precisa che la prima richiesta fa riferimento al comma 3 dell'art. 26 delle attuali norme, che è stato oggetto di variante, introducendo una diversa modalità di valutazione della src residenziale negli insediamenti produttivi. Nello specifico quanto richiesto dall'osservante riguarda il fatto che la norma modificata non distingue – in quanto alle superfici residenziali accessorie negli insediamenti produttivi – tra gli edifici inseriti all'interno delle "zone produttive" e quelli che sono stati confermati all'interno delle "zone a destinazione prevalentemente residenziale".

In ordine a tale richiesta, ritiene condivisibile, sotto il profilo tecnico, la possibilità di distinguere tra le destinazioni residenziali complementari nelle zone produttive (ove è sicuramente opportuno limitare al minimo indispensabile la presenza di funzioni residenziali) e le destinazioni residenziali relative agli "edifici produttivi confermati" nelle zone a prevalenza residenziale.

Chiarisce che in questo secondo caso l'eventuale presenza di src più ampie, non si pone di per sé in contrasto con la destinazione urbanistica prevalentemente residenziale degli ambiti nei quali si trovano inseriti singoli edifici a diversa destinazione.

In questo senso ritiene che quanto proposto ad integrazione dell'osservazione possa essere positivamente valutato.


Sotto il profilo tecnico, quindi precisa che ove l'Amministrazione comunale condivide tali valutazioni, il comma 3 dell'articolo 26 delle NTA del PdR (ora articolo 28 di Variante) potrebbe essere così integrato: *"queste ultime non potranno avere src complessiva superiore a mq 150 per ciascuna unità produttiva, indipendentemente dal numero di unità abitative, salvo che per gli insediamenti produttivi confermati all'interno degli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, per i quali la src dovrà essere mantenuta in quantità inferiore alla slp produttiva dell'insediamento, a condizione che essa venga realizzata all'interno del volume del fabbricato a destinazione produttiva"*.

Sottolinea che in questo modo resteranno garantite sia la prevalenza della destinazione produttiva, sia la complementarietà della funzione residenziale, la quale non potendo essere realizzata in forma autonoma e disgiunta dal volume produttivo, rimarrà a questo connessa e complementare.

In quanto alla richiesta relativa all'art. 29 (ora art. 31 di variante) segnala che il comma 3 dell'articolo 31 prevede comunque già la possibilità di raggiungere un'altezza di mt 8 che ritiene opportuno non venga superata per gli edifici produttivi in zona residenziale.


Conclude ritenendo l'osservazione parzialmente accoglibile limitatamente alla integrazione del 3 comma dell'articolo 26 come precedentemente formulata.

Al termine dell'illustrazione, il Sindaco apre il dibattito.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



I consiglieri concordano con le valutazioni tecniche esposte dall'arch. Tosetti P. ma, in merito alla proposta di modifica del comma 3 dell'art. 26 delle NTA del PdR, esprimono alcune perplessità sulla definizione del <<volume>> che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi e problematiche. Si chiede che venga meglio precisato questo aspetto.

L'arch. Tosetti P., prende atto delle perplessità espresse e specifica meglio l'integrazione al comma 3 dell'articolo 26 delle NTA del PdR (ora articolo 28 di Variante) che viene così riproposta: "queste ultime non potranno avere src complessiva superiore a mq 150 per ciascuna unità produttiva, indipendentemente dal numero di unità abitative, *salvo che per gli insediamenti produttivi confermati all'interno degli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, per i quali la src dovrà essere mantenuta in quantità inferiore alla slp produttiva dell'insediamento, a condizione che essa venga realizzata all'interno del volume fisico ammissibile del fabbricato a destinazione produttiva e non in fabbricato autonomo*".

Condivisa la proposta di integrazione, il Sindaco mette in votazione l'osservazione n. 3, richiedente Melissa Rossi.

Posta in votazione l'osservazione n. 3 in esame, si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12 ; votanti n. 12; astenuti n. 0

Con voti favorevoli n. 12; contrari n. 0, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di fare proprio, approvandolo, il parere tecnico sulla osservazione n. 3 – richiedente Melissa Rossi, dichiarando la stessa parzialmente accoglibile (come da nota tecnica allegata) ;

Di integrare il comma 3 dell'art. 26 delle NTA del PdR (ora articolo 28 di Variante) con l'aggiunta del seguente periodo: "queste ultime non potranno avere src complessiva superiore a mq 150 per ciascuna unità produttiva, indipendentemente dal numero di unità abitative, *salvo che per gli insediamenti produttivi confermati all'interno degli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, per i quali la src dovrà essere mantenuta in quantità inferiore alla slp produttiva dell'insediamento, a condizione che essa venga realizzata all'interno del volume fisico ammissibile del fabbricato a destinazione produttiva e non in fabbricato autonomo*".

ESAURITO l'esame delle singole osservazioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 19 gennaio 2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Brusaporto;

RILEVATO che il PGT ha assunto efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 22 settembre 2010;



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 27 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale è stata adottata, ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n. 12/2005, variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole;

DATO ATTO che:

- la deliberazione di cui sopra, con i relativi allegati, è stata depositata, presso la Segreteria Comunale, per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 24.10.2012, data di affissione all'albo pretorio del relativo avviso;
- si è provveduto alla pubblicazione del suddetto avviso di deposito su un quotidiano di interesse locale e precisamente sull' "Avvenire" del 26 ottobre 2012;
- si è provveduto altresì alla pubblicazione del suddetto avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 2012 - Serie Avvisi e Concorsi;
- Gli atti costituenti la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole sono stati messi a disposizione del pubblico anche sul sito web del Comune di Brusaporto www.comune.brusaporto.bg.it ;
- Nell'avviso di pubblicazione e deposito, ai sensi del comma 4 dell'art.14 della L.r. 12/05, veniva fissato per il giorno 24.12.2012, il termine per la presentazione delle osservazioni alla variante;

VISTO che entro il termine indicato sono pervenute n. 3 osservazioni in merito, presentate rispettivamente dalla ditta EDILNOVA di Ravasio Alessandro s.r.l. (atti prot. n. 8335 del 09/11/2012; successivamente integrata con nota del 05/03/2013, prot. n. 1876), dal Gruppo consiliare di minoranza "Verso Nuovi Orizzonti Brusaporto – Il Popolo della Libertà." (atti prot. n. 9147 del 10/12/2012), dalla sig.ra Rossi Melissa, residente a Brusaporto in via Seriate 20 (atti prot. n. 9503 del 21/12/2012; successivamente integrata con nota prot. n. 2120 del 13 marzo 2013);


RICORDATO che le osservazioni pervenute sono state analizzate dalla Commissione Edilizia comunale e da quella per il Paesaggio, rispettivamente nella seduta del 14 marzo 2013;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate sono state esaminate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dall'arch. Tosetti P., incaricato della redazione della variante, il quale ha predisposto le relative controdeduzioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 29.03.2012, esecutiva, con la quale è stato affidato all'arch. Tosetti Piergiorgio, con studio a Bergamo in via G. Paglia n. 22/A, iscritto all'Albo professionale degli Architetti di Bergamo al n. 155, in quanto già estensore del PGT, l'incarico di predisporre la variante in oggetto;


VISTA la documentazione relativa alla variante trasmessa dall'arch. Tosetti Piergiorgio, in data 20 luglio 2012, prot. n. 5426, costituita dai seguenti atti ed elaborati :

- Relazione tecnica
- Disciplina urbanistica degli interventi: Piano delle Regole
- Disciplina urbanistica degli interventi: Piano dei Servizi
- Varianti cartografiche. Estratti:
Piano dei Servizi



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Tav. 3. Quadro di progetto: Organizzazione e struttura dei servizi

Piano delle Regole

Tav. 3. Quadro di riferimento degli interventi sugli ambiti urbanizzati e di frangia

RILEVATO che le modifiche introdotte con la variante attengono in gran parte ad aspetti di specificazione normativa atti ad escludere vizi di interpretazione delle norme di Piano, nonché alla rettifica di imprecisioni grafiche negli atti costitutivi il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi, per cui la variante in parola esula in toto dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, prevista solo per le modifiche al Documento di Piano;

RICHIAMATA la legge regionale n. 12/2005, in particolare l'articolo 13 che disciplina la procedura di approvazione anche in variante degli atti costituenti il P.G.T.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Responsabile del Settore tecnico;

RICORDATO ai consiglieri il disposto dell'art. 78, comma 2, del TUEL 267/2000 che così recita: *"Gli amministratori di cui all'art. 77 – comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"* ;

ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:


Consiglieri presenti n. 12, Consiglieri votanti n. 12, Astenuti n. 0;

Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n.0

DELIBERA


1. Di approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge regionale 12/2005, la variante parziale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, redatta dall'arch. Tosetti Piergiorgio, con studio a Bergamo in via G.G. Paglia, n. 22/a, con le modifiche conseguenti all'accoglimento parziale delle osservazioni proposte, composta dagli elaborati di seguito indicati:

- Relazione tecnica
- Disciplina urbanistica degli interventi: Piano delle Regole
- Disciplina urbanistica degli interventi: Piano dei Servizi
- Varianti cartografiche. Estratti:
 - Piano dei Servizi
 - Tav. 3. Quadro di progetto: Organizzazione e struttura dei servizi
 - Piano delle Regole
 - Tav. 3. Quadro di riferimento degli interventi sugli ambiti urbanizzati e di frangia



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO




2. Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della L.r. 12/2005 :
 - Il deposito degli atti definitivamente approvati presso la segreteria comunale, ai sensi del decimo comma dell'articolo 13 della L.r. 12.03.2005, n. 12 e ss.mm.ii,
 - L'invio alla Regione e alla Provincia degli atti di variante in formato digitale, ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 13 L.r. 12/2005;
 - La pubblicazione dell'avviso dell'approvazione definitiva sul BURL ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 13 della L.r. 12/2005.
3. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico all'espletamento di tutte le incombenze inerenti e conseguenti al presente atto deliberativo;
4. Di incaricare il professionista Arch.Tosetti Piergiorgio di aggiornare gli elaborati tecnico – grafici in funzione dell'accoglimento delle osservazioni.



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Delibera di C.C. n. 9 del 21/03/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to ROSSI CLAUDIO

Il Segretario
F.to DOTT. BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 04 aprile 2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04 aprile 2013 al 19 aprile 2013, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


Addì, 04 aprile 2013

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Addì, 07 APR 2015

Il Segretario
DOTT. BUA ROSARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, _____

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO